

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS11727 - RAPID TEST COVID-19

Provvedimento n. 28231

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11727 del 22 marzo 2020, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b), 22 e 25, comma 1, lettera c), e di condotte in violazione degli artt. 49, comma 1, lettere h), n) e o), e 52 del Codice del Consumo da parte della società DRT - Drug Reposition Technology S.r.l.;

VISTO, in particolare, il proprio provvedimento del 22 marzo 2020, con il quale è stata deliberata l'inibizione dell'accesso al sito del professionista <https://testcoronavirus.shop.it>, avvalendosi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, nonché la sospensione, da parte del professionista, di ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio <https://testcoronavirus.shop.it>, a partire dalla comunicazione del provvedimento cautelare e nelle more del procedimento;

VISTA la memoria presentata dalla società DRT - Drug Reposition Technology S.r.l. il 31 marzo 2020, successivamente integrata il 1°, 2 e 16 aprile 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL FATTO

Dalla segnalazione di una associazione di consumatori pervenuta il 10 marzo 2020 e dalle informazioni acquisite d'ufficio in data 17 e 20 marzo 2020, è emerso che taluni comportamenti posti in essere dal professionista, potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo. In particolare, il professionista diffondeva, sul sito web <https://testcoronavirus.shop.it>, una comunicazione commerciale diretta a promuovere il prodotto denominato *“Rapid Test COVID-2019”* (al prezzo di 24,86 €). I claim pubblicitari utilizzati apparivano idonei ad ingenerare nei

destinatari l'erroneo convincimento che l'impiego del prodotto, in ambito domestico potesse consentire, in maniera rapida ed affidabile, l'autodiagnosi dell'eventuale avvenuto contagio da COVID-19.

In sintesi, le condotte contestate apparivano contrarie alla diligenza professionale e idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, sulla base di una ingannevole e ambigua rappresentazione della realtà e al contempo sfruttando la situazione di emergenza sanitaria esistente, con la conseguente alterazione della capacità di valutazione del consumatore. Le affermazioni contenute sul sito, infatti, erano tali da generare il convincimento che il prodotto fosse un dispositivo medico diagnostico destinato ad essere utilizzato autonomamente, da parte di persone non esperte di *test* diagnostici, al fine di auto-diagnosticare in maniera rapida ed affidabile l'eventuale contagio da COVID-19. In realtà, le informazioni fornite dal professionista sull'efficacia del *test*, sulla sua destinazione di uso e sul suo carattere sperimentale apparivano ambigue, confuse e oscure. Tale prospettazione risultava particolarmente insidiosa, posto che appariva approfittare della situazione di allarme sanitario dovuta al costante aumento del numero dei soggetti contagiati, al rischio di mortalità legato alla contrazione del virus, unitamente alla diffusione di notizie circa le presunte difficoltà di approvvigionamento di "tamponi" da parte delle strutture sanitarie pubbliche.

Risultava, inoltre, omessa l'informativa precontrattuale in ordine ai diritti spettanti ai consumatori nei contratti a distanza, con specifico riferimento alla garanzia legale di conformità, all'assistenza post-vendita e all'esercizio del diritto di recesso.

Pertanto, sulla base delle menzionate informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS11727, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera *b*), 22 e 25, comma 1, lettera *c*), del Codice del Consumo, nonché di condotte illecite in violazione degli artt. 49, comma 1, lettere *h*), *n*) e *o*), e 52 del Codice del Consumo.

Parte del procedimento, in qualità di professionista, è la società DRT - Drug Reposition Technology S.r.l..

II. PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' DEL 22 MARZO 2020

In data 22 marzo 2020 l'Autorità, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, ha considerato sussistenti esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità tali da giustificare l'adozione di una misura cautelare provvisoria nei confronti del professionista, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, e ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, in ragione: *i*) dell'attualità delle condotte contestate; *ii*) del coinvolgimento della generalità dei consumatori in ragione della esponenziale diffusione del COVID-19; *iii*) dello sfruttamento della tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto del prodotto.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, è stato in particolare osservato che il sito *internet* del professionista era attivo e presentava un elevato grado di offensività, in quanto diretto a convincere i consumatori italiani della possibilità di disporre di un dispositivo, che, utilizzato in ambito domestico, consentisse, in maniera rapida ed affidabile, l'autodiagnosi dell'eventuale avvenuta contrazione del virus COVID-19.

Con delibera del 22 marzo 2020, pertanto, l'Autorità ha disposto l'inibizione dell'accesso al sito del professionista <https://testcoronavirus.shop.it>, avvalendosi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. g), del Regolamento (UE) 2017/2394, nonché la sospensione da parte del professionista, a partire dalla comunicazione del provvedimento cautelare e nelle more del procedimento, di ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio <https://testcoronavirus.shop.it>.

Il professionista è stato, altresì, invitato a presentare una relazione sulle iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto e a presentare memorie scritte.

III. MEMORIA DELLA PARTE

A seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento e del provvedimento cautelare del 22 marzo 2020, con memoria del 31 marzo 2020, e successive integrazioni del 1°, del 2 e del 16 aprile 2020, il professionista DRT - Drug Reposition Technology S.r.l. ha descritto le misure che intende intraprendere per ottemperare al provvedimento cautelare dell'Autorità una volta ripristinato l'accesso al sito.

Il professionista ha dichiarato che cesserà la vendita sul sito del prodotto "*Rapid test COVID-2019*" e che manterrà oscurato il sito a dominio <https://testcoronavirus.shop.it> e i relativi contenuti. Il professionista ha rappresentato che intende essere presente sul mercato *on line* attraverso un nuovo sito, con un dominio diverso da <https://testcoronavirus.shop.it> e nel quale non vi sarà alcun riferimento al "*Rapid Test COVID-19*".

III. VALUTAZIONI

Sotto il profilo del *periculum in mora*, si ritiene che, allo stato, le misure che il professionista si è impegnato ad adottare siano idonee a evitare il rischio che, nelle more del procedimento, la pratica commerciale oggetto di contestazione continui a produrre effetti pregiudizievoli per i consumatori. Infatti, il professionista cesserà la vendita *on line* del "*Rapid Test COVID-19*" e le relative comunicazioni promozionali e manterrà comunque oscurato il sito a dominio <https://testcoronavirus.shop.it>. Sul nuovo sito *internet* eventualmente attivato dal professionista non sarà presente alcun riferimento al prodotto "*Rapid Test COVID-19*".

RITENUTO, pertanto, che, dall'esame degli atti del procedimento, risulta che DRT - Drug Reposition Technology S.r.l. ha dichiarato che cesserà la vendita *online* del "*Rapid Test COVID-19*" e le relative comunicazioni promozionali e che manterrà oscurato il sito a dominio <https://testcoronavirus.shop.it>;

DELIBERA

che le misure comunicate dalla società DRT - Drug Reposition Technology S.r.l., nella misura in cui siano poste in essere dal professionista nei termini sopra indicati, soddisfano i requisiti richiesti dall'Autorità con il citato provvedimento cautelare del 22 marzo 2020 ai fini della rimozione del *periculum in mora*, fatta in ogni caso salva la verifica della loro concreta e piena attuazione.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS11733 - FARMACIAMASCHILE.IT-KALETRA*Provvedimento n. 28232*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/11733 del 27 marzo 2020, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *f*), e comma 3, 23, lettere *i*) e *s*), e 25, lettera *c*), del Codice del Consumo;

VISTO, in particolare, il proprio provvedimento del 27 marzo 2020 con il quale è stata deliberata la sospensione provvisoria della pratica commerciale consistente nella promozione e vendita del farmaco “Kaletra” con modalità ingannevoli;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

Sulla base di segnalazioni di alcuni consumatori, pervenute il 18 e il 23 marzo 2020, e delle informazioni acquisite d'ufficio in data 26 marzo 2020, è emersa la diffusione, alla pagina *web* <https://farmaciamaschile.it/comprare-kaletra-coronavirus>, di una comunicazione commerciale diretta a promuovere il prodotto denominato “Kaletra”, attraverso *claim* che sembravano suggerire che il prodotto fosse idoneo, contrariamente al vero, a combattere il Coronavirus (COVID-19). Siffatti *claim* erano inseriti in un contesto narrativo che enfatizzava una comprovata efficacia del farmaco, facendo leva sulla tragica pandemia in atto in Italia per orientare i consumatori all'acquisto.

I *claim* sull'asserita efficacia del medicinale - quale rimedio per combattere il virus - apparivano idonei a indurre in errore i consumatori circa le effettive caratteristiche e proprietà dello stesso, risultando privi di alcun fondamento scientifico e particolarmente insidiosi, posto che si riferivano alla capacità di cura in un momento di emergenza sanitaria da COVID-19.

Inoltre, la vendita del prodotto veniva promossa nonostante il professionista non risultasse annoverato nell'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita *on line* di

medicinali SOP (“Senza obbligo di prescrizione medica”) e il farmaco non fosse suscettibile di vendita a distanza al pubblico¹.

Pertanto, sulla base delle menzionate informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/11733, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e f), e comma 3, 23, lettere i) e s), e 25, lettera c), del Codice del Consumo.

Dalle informazioni agli atti, era stato individuato quale parte del procedimento, in qualità di professionista, *[omissis]*^{*}.

II. PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ DEL 27 MARZO 2020

Con il provvedimento del 27 marzo 2020, l’Autorità ha ritenuto che la condotta contestata al professionista, strumentalizzando la tragica pandemia in atto, fosse diretta a orientare i consumatori all’acquisto del prodotto “Kaletra” mediante modalità aggressive e ingannevoli.

Le affermazioni riportate sul sito web <https://farmaciamaschile.it>, infatti, sono apparse caratterizzate da un elevato grado di offensività, in quanto dirette a convincere i consumatori italiani della piena legalità dell’attività del professionista, nonché delle asserite proprietà terapeutiche del medicinale pubblicizzato e commercializzato.

L’Autorità ha considerato sussistenti esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità tali da giustificare l’adozione del provvedimento cautelare, *inaudita altera parte*, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, in ragione: i) dell’attualità delle condotte contestate; ii) del coinvolgimento della generalità dei consumatori a causa della esponenziale diffusione del Covid-19; iii) dello sfruttamento della tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all’acquisto, considerato che, allo stato, non è stato individuato alcun prodotto capace di limitarne la diffusione.

Con delibera del 27 marzo 2020, pertanto, l’Autorità ha disposto in via cautelare l’inibizione dell’accesso al sito <https://farmaciamaschile.it>, avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Antitrust, ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) 2017/2394, e la sospensione da parte del professionista di ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio <https://farmaciamaschile.it>, attestato all’indirizzo IP 104.27.144.84-526, mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano.

Il professionista è stato, altresì invitato a presentare memorie scritte e documenti, entro sette giorni dalla notifica del provvedimento cautelare.

Con nota pervenuta in data 8 aprile 2020, la Guardia di Finanza ha comunicato le iniziative intraprese al fine di dare attuazione al provvedimento cautelare del 27 marzo 2020 e ha altresì riferito che il *registrant* del sito è anonimo.

¹ Secondo la disciplina dettata dal d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

^{*} Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

In data 3 aprile 2020 *[omissis]* ha rappresentato di essere stato vittima di un furto di identità. Il provvedimento cautelare è stato pubblicato nel Bollettino dell'Autorità.

III. VALUTAZIONI

Alla luce di quanto emerso in atti permangono tuttora i presupposti che hanno portato l'Autorità ad adottare il citato provvedimento cautelare, sia con riferimento al *periculum in mora* sia con riferimento al *fumus boni iuris* circa la violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e f), e comma 3, 23, lettere i) e s), e 25, lettera c), del Codice del Consumo.

Invero, risulterebbe fortemente pregiudizievole per i consumatori italiani l'eventuale protrazione, nelle more dello svolgimento del procedimento di merito, dell'attività di promozione e commercializzazione sul sito <https://farmaciamaschile.it>, del medicinale "Kaletra", con le descritte modalità ingannevoli e aggressive. È emerso, infatti, che siffatta condotta è stata posta in essere da soggetti, sprovvisti della prescritta autorizzazione alla vendita *on line* e in violazione del divieto di fornitura a distanza al pubblico di medicinali con obbligo di prescrizione medica.

Posto che, allo stato, non risulta individuato alcun medicinale o vaccino idoneo a curare o limitare il contagio del virus, la protrazione della condotta che sfrutta l'emergenza sanitaria, è idonea a condizionare sensibilmente i consumatori nella loro capacità decisionale, inducendoli all'acquisto del farmaco, mossi dalla convinzione in essi ingenerata che il farmaco "Kaletra" abbia effetti curativi del Covid-19.

Pertanto, dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di confermare il provvedimento cautelare adottato nell'adunanza del 27 marzo 2020, al fine di impedire che la pratica commerciale descritta, consistente nella promozione e commercializzazione del farmaco "Kaletra" come rimedio contro il Covid-19, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito.

RITENUTO, pertanto, che gli elementi acquisiti confermano la sussistenza dei presupposti, indicati nella delibera del 27 marzo 2020, che giustificano l'inibizione dell'accesso al sito e la sospensione della pratica commerciale citata

DELIBERA

di confermare l'inibizione dell'accesso al sito, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) 2017/2394, e la sospensione provvisoria di ogni attività attraverso il sito *internet* <https://farmaciamaschile.it>, consistente nella promozione e commercializzazione del farmaco "Kaletra" quale rimedio contro il Covid-19, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

p. IL PRESIDENTE

il Componente anziano

Gabriella Muscolo
